

**REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE****D'APPELLO**

composta dai seguenti magistrati:

Daniela **ACANFORA** Presidente

Domenico **GUZZI** Consigliere

Ida **CONTINO** Consigliere

Luisa **de PETRIS** Consigliere

Nicola **RUGGIERO** Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull'appello in materia pensionistica iscritto al n. **58736** del Registro

di Segreteria, proposto dal sig.:

-OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS (C.F.: OMISSIS),

elettivamente domiciliato in Roma, via Riccardo Grazioli Lante 16,

presso e nello studio legale dell'Avv. Paolo Bonaiuti, che lo

rappresenta, assiste e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv.

Susanna Chiabotto, giusta delega in calce all'atto d'appello

depositato in data 12 maggio 2021 (i difensori hanno dichiarato di

poter ricevere le comunicazioni di rito ai seguenti indirizzi pec:

paolobonaiuti@ordineavvocatiroma.org;

susannachiabotto@ordineavvocatiroma.org; nonché indicato il

	SENT. 99/2024	
	seguente – comune- indirizzo di fax: 06.37.00.620) - appellante;	
	contro	
	- MINISTERO DELLA DIFESA , in persona del Ministro della Difesa	
	in carica <i>pro-tempore</i> , domiciliato in ragione del suo ufficio in Roma,	
	al viale dell'Esercito n. 186 - appellato;	
	- COMANDO GENERALE DEI CARABINIERI , in persona del	
	Comandante <i>pro-tempore</i> , domiciliato presso la sede di Roma, v.le	
	Romania n. 45 – appellato;	
	avverso	
	-la sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la	
	Regione Puglia, n. 114/2020, depositata il 31 gennaio 2020, non	
	notificata;	
	Visto l'atto d'appello;	
	Esaminati tutti gli atti e i documenti di causa;	
	Uditi , alla pubblica udienza del 16 aprile 2024, celebrata con	
	l'assistenza della Dott.ssa Alessandra Carcani: il Magistrato relatore	
	Cons. Nicola Ruggiero, l'Avv. Massimo Silvestri, su delega degli	
	Avv.ti Paolo Bonaiuti e Susanna Chiabotto, per l'appellante	
	OMISSIS, nonché la Dott.ssa Maria Luisa Margherita Guttuso per il	
	Ministero della Difesa;	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	1. Con la gravata sentenza, la Sezione giurisdizionale per la Regione	
	Puglia, in composizione monocratica, ha rigettato il ricorso proposto	
	dal sig. OMISSIS , ex Militare dell'Arma dei Carabinieri, quale	
	2	

	SENT. 99/2024	
	Carabiniere Ausiliario dal 16 giugno 2000 all'11 gennaio 2001, data del congedo per riforma, compensando le spese.	
	Il predetto ricorso era finalizzato ad ottenere, attraverso l'impugnazione del decreto n. 1840/2010 di diniego della dipendenza della lamentata infermità (<i>"esiti inveterati di prostatite vesciculite cronica"</i>) e della nota-provvedimento del Ministero della Difesa pos. n. 21/14670 (notificata il 24 marzo 2014 e con oggetto <i>"esito di istanza di pensione privilegiata"</i>), il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della predetta infermità e del conseguente diritto alla pensione privilegiata vitalizia (di 5^ ctg ovvero, in subordine, di 8^ ctg), a decorrere dal congedo.	
	La decisione qui impugnata ha recepito la CTU della dott.ssa Assennato, ritenendo che le <i>"esatte argomentazioni"</i> , ivi svolte, <i>"non sono state confutate in maniera convincente dal C.T.P., dott. Rocco Depalo"</i> (così, pag. 2 della sentenza gravata).	
	2. Avverso la sentenza il sig. OMISSIS ha interposto appello con atto notificato il 20 aprile 2021 e depositato il 12 maggio 2021, con il patrocinio degli Avv.ti Paolo Bonaiuti e Susanna Chiabotto.	
	Con il predetto atto, l'appellante ha dedotto la violazione dell'art. 64 D.P.R. n. 1092/73 e degli artt. 115 e 116 c.p.c. (evocabili in ragione dell'art. 7, ultimo comma, c.g.c.), nonché la sussistenza di una ipotesi di motivazione apparente, perplessa ed omessa, tale da determinare la nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.	
	Nello specifico, ha rimarcato che il percorso argomentativo della	
	3	

CTU (oggetto di adesione da parte del I giudice) sarebbe stato
oggetto di compiuta critica ad opera del CTP di parte in due
occasioni (relazione depositata il 17 settembre 2019 ed
osservazioni in data 4 dicembre 2019, cui si aggiungerebbe il rilievo
critico svolto nelle note di parte del dicembre 2019).

La medesima CTU si connoterebbe per lo scostamento rispetto al percorso logico-scientifico compiuto dal perito di parte, senza dire nulla in ordine alle circostanze dallo stesso evidenziate, e, nel contempo, per l'erroneità delle conclusioni raggiunte.

Infine, la predetta CTU, pur considerando la ricostruzione fattuale dell'attore compatibile con l'infermità-evento, se ne discosterebbe, ignorando i percorsi argomentativi svolti dal CTP sia in relazione al nesso (con)causale, sia in relazione all'inidoneità delle cure.

In conclusione, l'appellante ha chiesto l'accoglimento del gravame e, per l'effetto, in via principale, la rimessione degli atti al I giudice ovvero, in via graduata, previa istruzione della domanda ex art.197, ultimo comma, c.g.c., che venga riconosciuto il suo diritto alla pensione privilegiata.

3. Con articolata memoria pervenuta in data 3 aprile 2024, il Ministero della Difesa ha, in via preliminare, eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 170 c.g.c., ritenendo che il gravame cercherebbe di reintrodurre questioni di fatto già esaminate dal I giudice e non scrutinabili in questa sede.

Nel merito, ha diffusamente argomentato in ordine alla non sussistenza di una ipotesi di motivazione apparente, concludendo

	SENT. 99/2024	
	per il rigetto del gravame, a ragione dell'infondatezza dello stesso.	
	In via gradata, l'Amministrazione appellata ha eccepito la	
	prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici.	
	4. Alla pubblica udienza del 16 aprile 2024, l'Avv. Massimo Silvestri,	
	su delega degli Avv.ti Paolo Bonaiuti e Susanna Chiabotto, per	
	l'appellante OMISSIS, nonché la Dott.ssa Maria Luisa Margherita	
	Guttuso, per il Ministero della Difesa, hanno ribadito la richiesta di	
	accoglimento delle proprie, rispettive argomentazioni, concludendo	
	come in atti.	
	Il giudizio è passato, dunque, in decisione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. Il presente appello risulta ammissibile e fondato, con la	
	conseguenza che gli atti vanno rimessi al primo giudice, ai sensi	
	dell'art. 170, comma 4, c.g.c..	
	Nello specifico, il richiamato art. 170, al comma 1 (in continuità con	
	il previgente art. 1, comma 5, del D.L. 15 novembre 1993, n. 453,	
	convertito con legge 14 gennaio 1994, n. 19) statuisce che <i>"Nei</i>	
	<i>giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per i soli motivi</i>	
	<i>di diritto. Costituiscono questioni di fatto quelle relative alla</i>	
	<i>dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di</i>	
	<i>guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di</i>	
	<i>infermità o lesioni"</i> .	
	Il successivo comma 4 del medesimo art. 170 prevede che <i>"Il</i>	
	<i>giudice d'appello, quando annulla la sentenza del giudice</i>	
	5	

monocratico delle pensioni per omessa o apparente motivazione su un punto dirimente della controversia costituente questione di fatto, rimette gli atti al primo giudice per il giudizio sul merito e la pronuncia sulle spese del grado d'appello".

In linea con la consolidata giurisprudenza contabile, in parte formatasi sotto il vigore del predetto art. 1, comma 5, della legge 14 gennaio 1994, n. 19 (per tutte, Corte conti, Sezioni riunite, n. 10/QM/2000), ma evocabile, considerata la sovrapposibilità della disposizione sopravvenuta a quella previgente, anche in relazione alle vicende che, temporalmente, ricadono nell'ambito di applicazione del c.g.c., l'ammissibilità dell'appello in materia pensionistica è subordinata, dunque, alla circostanza che esso si fondi su motivi di diritto e che non verta sulla dipendenza dell'infermità, lesione o morte da causa di servizio o di guerra o su una questione relativa alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni; questioni espressamente qualificate dal legislatore come "questioni di fatto".

Ciò al fine di evitare che l'appello, attraverso la denuncia del difetto di motivazione della sentenza, che costituisce *certamente "motivo di diritto"*, tenti surrettiziamente di ottenere una pronuncia su di una questione di fatto.

Sul punto, le Sezioni riunite di questa Corte, con la già richiamata sentenza n. 10/QM/2000 del 24.10.2000, hanno puntualizzato i criteri per la distinzione tra motivi di diritto e motivi di fatto, precisando che:

-i motivi di diritto devono investire la portata dispositiva di una norma giuridica e/o il suo ambito applicativo a fattispecie astratte, dalle quali consegue in via immediata la regola di diritto applicabile alla fattispecie concreta;

-rientrano nei motivi di diritto i vizi che comportano la nullità della sentenza o del processo, trattandosi di violazione di regole giuridiche;

-il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile in appello soltanto ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente (per tale intendendosi la motivazione che si estrinseca in argomentazioni non idonee a rilevare la "*ratio decidendi*");

-le questioni medico-legali relative a dipendenza, classifica e aggravamento di infermità, indipendentemente dalla loro natura, sono state espressamente parificate dal legislatore a questioni di fatto e possono, pertanto, essere dedotte in appello esclusivamente nei limiti di cui al punto precedente.

Il vizio di motivazione su questioni di fatto e su questioni medico-legali, quindi, integra una violazione di legge soltanto quando si traduca nella mancanza della motivazione, da intendersi quale radicale assenza della stessa, ovvero si estrinsechi in argomentazioni non idonee a rivelare la *ratio decidendi* (motivazione apparente), o fra loro logicamente inconciliabili o, comunque, perplesse ed obiettivamente incomprensibili (*in terminis*, tra le tante più recenti, Sez. II App., n. 14/2024,

	SENT. 99/2024	
	n.373/2023, n.338/2023, n.309/2022, n. 425/2021; Sez. App.	
	Sicilia, n. 42/2023, n.43/2023; Sez. III App., sent. n.532/2023,	
	n.217/2023; Sez. I App.n.283/2023, n.190/2023).	
	Tali principi sono stati confermati dalla Corte costituzionale, la	
	quale, nell’ordinanza n. 84 del 2003, ha ribadito che	
	<i>“ragionevolmente il legislatore, data la specificità della materia, ha</i>	
	<i>limitato l’appello ai soli motivi di diritto”</i> ed ha, dunque, escluso il	
	controllo della motivazione sotto il profilo della sufficienza,	
	ammettendo solo quello sull’esistenza, nei termini dell’assoluta	
	omissione o della mera apparenza, anche sotto l’aspetto della	
	irriducibile contraddittorietà e/o dell’illogicità manifesta.	
	Il vizio, inoltre, deve risultare direttamente dal provvedimento	
	impugnato, non imponendo l’art. 111 della Costituzione l’obbligo di	
	verificare la sufficienza e la razionalità della motivazione quando	
	l’indagine richieda un raffronto tra le ragioni della sentenza e le	
	risultanze del materiale probatorio (Cass. n. 3803/2004).	
	1.a) Ciò detto, l’odierno appello, contrariamente a quanto eccepito	
	dal Ministero della Difesa, risulta sicuramente ammissibile.	
	Esso, infatti, non risulta finalizzato a reintrodurre questioni di fatto	
	già esaminate dal I giudice, ma bensì a far valere la carenza totale	
	di motivazione della decisione gravata, la quale avrebbe	
	acriticamente richiamato e recepito la CTU della Dott.ssa	
	Assennato, benché oggetto di compiuta confutazione da parte del	
	CTP di parte, e senza confrontarsi minimamente con le	
	argomentazioni difensive del ricorrente/odierno appellante.	
	8	

Nel merito, come anticipato, il gravame risulta fondato.

Nella vicenda all'esame, ricorre, infatti, una ipotesi di assenza di motivazione e/o di motivazione apparente, nel significato sopra esposto.

Nello specifico, la decisione gravata ha rigettato il ricorso proposto dal sig. OMISSIS con questa testuale ed (oltremodo) sintetica motivazione testuale: *"...Rilevato che il C.T.U., nominato nella persona della dott.ssa Corinna Assennato ha escluso il nesso di dipendenza da causa di servizio, sulla base essenzialmente della considerazione secondo cui la prostatato-vesciculite cronica che attualmente affligge l'odierno ricorrente è correlata a cause costituzionali-individuali sufficienti ed idonee a determinarne l'insorgenza, non ravvisando nell'azione microtraumatica esercitata sulle vie urinarie dallo sfregamento causato dalla imbracatura del giubbotto anti-proiettili per un periodo brevissimo (21 gg.) alcuna causa o concausa efficiente e determinante (v. relazione scritta depositata in data 17 settembre 2019);*
Ritenuto che le esatte argomentazioni svolte dal C.T.U. non sono state confutate in maniera convincente dal C.T.P., dott. Rocco Depalo". (così testualmente pag. 2).

Risulta allora palese come il I giudice si sia limitato a richiamare, in maniera del tutto sintetica, la relazione della C.T.U. Assennato, senza spiegare minimamente le ragioni per cui ha ritenuto che le argomentazioni ivi contenute non fossero state smentite *"in maniera convincente"* dalla CTP del Dott. Depalo (a sua volta

	SENT. 99/2024	
	richiamata senza indicazione della data e cenno alcuno ai relativi contenuti).	
	In assenza dell’esplicitazione di ogni ragione giustificativa, quanto	
	affermato in sentenza risulta, invero, del tutto apodittico ed	
	inidoneo a far emergere il sottostante percorso logico-	
	argomentativo.	
	Tutto ciò a maggior ragione alla luce del fatto che le argomentazioni	
	della CTU Assennato erano state da ultimo oggetto di critica nelle	
	note d’udienza del 6 dicembre 2019 (nemmeno citate nella	
	decisione qui gravata).	
	In particolare, tali note avevano richiamato le ulteriori (ed allegate)	
	osservazioni critiche del CTP Depalo del 4 dicembre 2019, nonché	
	eccepito, tra l’altro, che la decisione gravata non avrebbe preso	
	compiutamente in esame le argomentazioni del CTP (nemmeno) in	
	ordine al lamentato danno da ritardo diagnostico e/o terapeutico.	
	Risulta allora confermata la ricorrenza di una ipotesi di motivazione	
	inesistente e/o apparente, deducibile e sindacabile in questa sede	
	anche se relativa, come nel caso all’esame, a questione medico-	
	legale (<i>alias</i> , questione di fatto).	
	2. In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, il presente	
	appello va accolto, con conseguente annullamento della decisione	
	gravata e rimessione degli atti al primo giudice per il giudizio sul	
	merito e la pronuncia anche sulle spese del presente grado	
	d’appello.	
	P.Q.M.	

	SENT. 99/2024	
	la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale	
	d'appello, definitivamente pronunciando:	
	-annulla la sentenza impugnata e, per l'effetto, rimette gli atti al	
	primo giudice per il giudizio sul merito e la pronuncia anche sulle	
	spese del grado d'appello.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di	
	rito.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 16 aprile	
	2024.	
	IL Consigliere ESTENSORE	IL PRESIDENTE
	(dott. Nicola RUGGIERO)	(dott.ssa Daniela ACANFORA)
	Firmato digitalmente	Firmato digitalmente
	Depositata in Segreteria il 26 APRILE 2024	
	P. La Dirigente	
	(dott.ssa Luciana Troccoli)	
	Firmato digitalmente	
	Il Funzionario Amministrativo	
	dott.ssa Alessandra Carcani	
	D E C R E T O	
	Il Collegio, ravvisati i presupposti per l'applicazione dell'art. 52 del	
	decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della	
	Segreteria venga apposta, a tutela dei diritti delle parti private,	
	l'annotazione di cui al terzo comma del richiamato articolo 52.	
	11	

SENT. 99/2024

Il Presidente

(dott.ssa Daniela ACANFORA

Firmato digitalmente

Depositato in Segreteria il 26 APRILE 2024

P. La Dirigente

(dott.ssa Luciana Troccoli)

Firmato digitalmente

Il Funzionario Amministrativo

dott.ssa Alessandra Carcani

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 26 APRILE 2024

P. La Dirigente

(dott.ssa Luciana Troccoli)

Firmato digitalmente

Il Funzionario Amministrativo

dott.ssa Alessandra Carcani